

Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 30 aprile 2004)

Il regolamento (CE) n. 810/2004 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 810/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004**

recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

(2) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro⁽¹⁾ contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 15).

(3) L'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽²⁾ contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(4) Gli allegati V e VII del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾ contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(5) L'articolo 20 bis, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾ contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell'articolo 20 ter e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e non saranno quindi più applicabili a partire dalla data dell'adesione. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni.

⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 42).